

CAMERA DEI DEPUTATI N. 245

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni per il divieto delle macellazioni
effettuate secondo riti religiosi

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi spesso avvengono tramite operazioni che non rispettano le minime norme anticrudeltà verso i medesimi, ma anzi hanno il chiaro scopo di arrecare sofferenze e stati fisici di eccitazione certo evitabili. Queste assurde atrocità non sono più ammissibili in uno Stato avanzato e civile quale è il nostro ed è anacronistico e assurdo che proprio sul nostro territorio, che può rappresentare il luogo simbolo della cultura e dell'ingentimento dell'animo delle persone, ancora sia consentito praticare riti che si potrebbero definire primitivi e incivili.

La materia delle macellazioni rituali ha trovato ampio dibattito durante l'esame dello schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, che si è svolto durante il mese di luglio 1998 presso la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati (decreto legisla-

tivo n. 333 del 1998). Anche nella XIV legislatura la stessa Commissione ha affrontato la materia, avviando l'esame di alcune proposte di legge.

L'esame di questi provvedimenti ha permesso a tutte le forze politiche di esprimere la loro visione sulla delicata materia; ne è scaturita una fase di confronto spesso accesa e vivace da cui è emersa la tendenza a ritenere che tali pratiche rituali debbano essere meglio disciplinate e limitate o addirittura abolite entro brevissimo tempo, pur nel rispetto dei diritti e delle consuetudini delle comunità religiose che le praticano.

Si ritiene che i tempi siano più che maturi perché in Italia le macellazioni rituali che non garantiscono la protezione degli animali siano proibite e pertanto si è deciso di ripresentare la proposta di legge già presentata nella precedente legislatura (atto Camera n. 3620). In essa tra l'altro sono individuate le autorità incaricate del controllo dell'applicazione delle norme e stabilite le pene da applicare qualora le disposizioni ivi recate non siano rispettate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono vietati su tutto il territorio dello Stato italiano l'abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi, quando si attuano con operazioni che comportano per gli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.

2. Le macellazioni devono essere inderogabilmente precedute da stordimento degli animali e avvenire esclusivamente nei luoghi autorizzati dalle autorità competenti.

3. Il Ministro della salute, sentiti le associazioni, gli organismi e le comunità religiose che operano a difesa dei diritti degli animali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina i casi in cui possono avvenire le macellazioni e gli abbattimenti di animali effettuati secondo riti religiosi ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Le autorità di controllo e di vigilanza dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali provvedono a vigilare sul rispetto delle norme recate dalla presente legge.

ART. 2.

1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

